

SUL DISEGNO DI LEGGE TRUZZI

1959

Pochi giorni orsono presso l'Associazione Italia-URSS ha avuto luogo in Roma il primo di una serie di Convegni indetti allo scopo di aprire, specialmente fra i cacciatori romani, un ampio dibattito sulla legislazione venatoria, che si vorrebbe adeguatamente riformata.

Al termine della discussione, della quale ci occuperemo più avanti, furono proiettati alcuni documentari sulla caccia, in uno dei quali "Storia di un anello" risulta evidente "lo sforzo scientifico che l'Unione Sovietica sta facendo con massicci inanellamenti di uccelli con la istituzione di una fitta rete di stazioni di osservazioni ornitologiche" per approfondire sempre più uno dei più affascinanti problemi biologici, quello delle migrazioni degli uccelli.

Noi che fino dal 1930, in collaborazione col compianto dott. Antonio Duse di Salò, iniziammo questi studi e fondammo il Laboratorio di Zoologia applicata alla Caccia nell'Università di Bologna, che avevo in quel tempo l'onore di reggere, plaudiamo con tutto il cuore all'iniziativa di volgarizzare in Italia quanto si fa nell'Unione Sovietica in materia ornitologico-venatoria.

Come l'Olanda ha ormai trasformato quasi tutte le sue tese alle anatre (canardières) in osservatori ornitologici per uccelli acquatici o in stazioni di riproduzione per le specie stanziali, così gran parte delle nostre uccellande che sono di fatto osservatori ornitologici, potrebbero essere gradualmente trasformate in istituzioni scientifiche, fondate sulle applicazioni della storica arte di uccellare che nell'interesse della scienza non si deve perdere, qual mezzo indispensabile di indagine. Ci si avvicinerebbe in tal modo alla soppressione di tutto ciò che è speculazione alimentare, oggi voluttuosa e che è cagione di violente critiche a carico degli italiani.

In quel raduno di Roma si è parlato molto di decentramento venatorio, senza mostra di accorgersi che questo è in atto in alcune disposizioni di legge, che non sono state in pratica applicate. Nel 1931 erano state create le zone venatorie, le quali costarono lunghi studi e denaro, ma poi i cacciatori non ne vollero sapere perché esse esigevano particolare disciplina. Tuttavia, è rimasta, nella legge attuale, la zona delle Alpi, la cui evidente regolamentazione si vorrebbe estendere altrove. Di fatto è rimasta anche la zona palustre valliva, delineata in ciascun calendario venatorio provinciale. Queste zone ed i compartimenti venatori, con facoltà di modificarne la circoscrizione rappresentano di fatto un decentramento biologico.

In un nostro precedente articolo, abbiamo dimostrato che la legge vigente, datata dal 1923, è il frutto di un compromesso fra i grandi riservisti tosco-laziali e i liberi cacciatori romani, i quali per la trasformazione dell'ambiente, dovuta alla bonifica integrale, sono rimasti senza selvaggina.

Io sono molto lieto che si cominci a guardare in materia di caccia all'Unione Sovietica, dove le Scienze naturali e la protezione della natura sono tenute in altissima considerazione dal pubblico, mentre le nostre classi dirigenti ne sono addirittura digiune.

Nella Unione Sovietica la selvaggina è considerata come un prodotto del suolo e tutta l'organizzazione venatoria è ispirata a questo fondamentale principio bio-naturalistico.

Praticamente la selvaggina cresce nelle riserve, siano esse colcoziane, forestali o sportive, destinate cioè a quei cacciatori cittadini che non hanno un proprio terreno di caccia, che viene loro accordato dal Ministero dello Sport.

L'esercizio della caccia esige innanzi tutto selvaggina e successivamente contempla i modi di cattura ed i luoghi in cui essa va cercata.

Fondamentale per la moltiplicazione dei selvatici è la salvaguardia integrale della loro riproduzione, onde il primo ed impellente provvedimento è la totale, drastica soppressione di ogni caccia primaverile, provvedimento richiesto anche per ragioni di protezione agricola per una meno difficile vigilanza, oggi inesistente.

E per essere chiari, gli ornitologi qualificati, che non hanno interessi personali o di gruppi da sostenere, chiedono che ogni forma di caccia, senza eccezione alcuna, abbia termine col primo o colla prima domenica di marzo, quando si inizia il ripasso primaverile nel quale la scienza e non le chiacchiere dei cacciatori riconosce il prodromo del fenomeno riproduttivo. Questa data coincide anche colle esigenze della protezione agricola.

Dato il completo fallimento della protezione accordata a determinate specie di uccelli dall'art. 38 del T.U. 1016/1939 e data l'ignoranza integrale della sistematica ornitologica da parte dei cacciatori italiani (non si dimentichi a tal proposito la soppressione avvenuta nel 1922 dalle nozioni di Zoologia descrittiva nel ginnasio e nelle scuole corrispondenti) è opportuno modificare radicalmente il concetto informatore della legge che considera oggetto di caccia tutti gli uccelli che vivono in libertà, coll'elenco delle specie che vanno realmente considerate selvaggina.

Tutti predicano che la caccia non può essere attualmente oggetto di speculazione, ma di fatto lo è. Occorre dunque disciplinare il commercio e la vendita della selvaggina, vietando inesorabilmente quella dei piccoli uccelli utili all'agricoltura, pure ammettendo la possibilità di difendere, in casi speciali, le colture agrarie e la piscicoltura.

A questi concetti pregiudiziali si ispira il disegno di legge Truzzi e bene ha fatto la Commissione per l'Agricoltura e le Foreste della Camera dei Deputati ad iniziarne la discussione, quale punto di partenza della riforma della legislazione della caccia.

In un successivo articolo esamineremo il disegno di legge Marconi ed altri, specialmente in rapporto all'Amministrazione ed alla organizzazione della caccia.

Alessandro Ghigi